

perché il fatto non sussiste, ad eccezione di Antonnicola Sante, deceduto l'11 febbraio 1985 (v. f. 53 - fasc. imputati) nei cui confronti ai sensi dell'art. 150 cod. pen. va emessa la declaratoria di non doversi procedere essendo il reato estinto per morte del reo.

PRETURA ROMA (ordinanza)

10 FEBBRAIO 1988

ESTENSORE:

BONACCORSI

PARTI:

CASSINI

(Avv. Coppola, Boldrini)

RUSSO

(Avv. Assumma)

SOCIETÀ PERIODICI TATILLO

(Avv. Bonanni)

frutto di una prestazione apposita ed attuale (nella specie, è stata inibita in via d'urgenza la diffusione di fotoromanzi contenenti immagini tratte da films che due attrici avevano interpretato all'inizio della carriera, quando si dedicavano ad un filone cinematografico del tutto diverso da quello attuale, non essendo stata precisata, in sede di pubblicazione, l'epoca in cui erano state prese le immagini stesse).

Persona fisica • Diritti della personalità • Diritto all'identità personale • Evoluzione dell'identità personale • Rilevanza • Pubblicazione di immagini espressione della precedente identità personale • Omessa menzione della loro collocazione temporale • Illiceità.

Costituisce una violazione del diritto all'identità personale — inteso come diritto della persona ad una proiezione di sé nel « sociale » il più possibile corretta, in relazione al suo attuale modo di essere, agire, pensare — l'utilizzazione d'immagini di un'attrice, risalenti ad una fase della carriera ormai superata dalla nuova connotazione artistica e professionale impressa alla sua attività, ove queste immagini possano al contrario essere interpretate dal pubblico come

RILEVATO IN FATTO. — Con ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. depositato il 4 luglio 1986, Gianni Lou Muller, in arte Nadia Cassini, lamentava l'avvenuta pubblicazione, da parte della Periodici Tatillo, s.r.l., nella propria rivista « Gin Film », n. 3 del luglio 1986, di un fotoromanzo realizzato con stralci e fotogrammi del film intitolato « Le Fichissime », interpretato da essa ricorrente e spacciato dalla Periodici Tatillo come « Gin Fizz Production », quindi come un'opera originale propria, per giunta con didascalie e « fumetti » dal discutibile testo che nulla avevano a che vedere con i dialoghi del copione cinematografico. Tale pubblicazione, che violava il diritto assoluto all'immagine di essa ricorrente, arrecava altresì grave e irreparabile pregiudizio alla stessa, in quanto le immagini erano state arbitrariamente inserite nel contesto di una rivista pornografica, determinando, con ciò, l'associazione della ricorrente ad un particolare settore dello « spettacolo » al

quale era estranea, con conseguente discredito e svilimento delle riconosciute doti e capacità artistiche di essa Cassini, nota soprattutto al pubblico televisivo, compromettendo la credibilità e serietà professionale della medesima. Chiedeva, pertanto, l'adozione di provvedimenti immediati a tutela del fondamentale diritto assoluto alla propria immagine.

Il Pretore, con decreto emesso *inaudita altera parte* in pari data (4 luglio 1986), inibiva in via provvisoria alla Tattilo Periodici s.r.l. e alla società distributrice Parrini e C. (successivamente estromessa dalla causa) ogni ulteriore attività di diffusione, ristampa, invio di copie arretrate della rivista « Gin Fizz », Anno 1, n. 3, luglio 1986, in quanto contenente il fotoromanzo contestato, ritenuto *prima facie* lesivo dei diritti della personalità della ricorrente.

All'udienza fissata per la comparizione delle parti, si costituiva in giudizio la Periodici Tattilo s.r.l., la quale resisteva al ricorso. La difesa della ricorrente chiedeva l'estensione dei provvedimenti inibitori e provvisori di cui al decreto 4 luglio 1986 anche alle riviste Gin Fizz, anno II n. 35 del 23 maggio 1986 e n. 41 del 3 luglio 1986, della stessa Periodici Tattilo s.r.l., in quanto contenenti anch'esse immagini lesive della reputazione e dell'onore professionale della ricorrente, tratte da fotogrammi di film interpretati dalla medesima. Il Pretore provvedeva in conformità.

Successivamente, con separato ricorso in data 22 settembre 1986, Carmela Russo, in arte « Carmen Russo », denunciava la violazione dei suoi diritti (di utilizzazione del ritratto, dell'onore e della reputazione, dell'identità personale, del rispetto della destinazione artistica) e chiedeva gli opportuni provvedimenti d'urgenza con riguardo all'abusiva utilizzazione, da parte della stessa Periodici Tattilo s.r.l., dei fotogrammi di due film cinematografici interpretati da essa ricorrente negli anni 1982-83 e denominati « Le Fichissime » e « Buona come il pane », per confezionare racconti a fumetti (fotoromanzi), pubblicati rispettivamente sulla rivista mensile Gin Film del luglio 1986, e sull'altra rivista Gin Fizz del febbraio 1986. Faceva rilevare, in pro-

posito, che i due racconti a fumetti, nelle puntate pubblicate, erano stati presentati non già come tratti dai film (alla stregua di forme ridotte di questi), ma come produzioni nuove attuali ed appositamente realizzate per le riviste, senza alcun riferimento alle imprese produttrici dei film e senza alcun accenno al fatto che i fotogrammi erano stati tratti dai film medesimi.

Inoltre il dialogo tra gli attori dei due racconti a « fumetti » appariva diverso rispetto a quello originario dei film e, in particolare, il contenuto e lo stile dei due racconti risultava degradato a livelli consoni al carattere pornografico delle due riviste, in contrasto con la nuova immagine « familiare »

* Nella giurisprudenza, ormai abbastanza ricca, che si è formata sul c.d. diritto all'identità personale (successivamente alla notissima pronuncia di Cass. 22 giugno 1985, n. 3769, in questa *Rivista*, 1985, 965, con nota di A. FIGONE, *Il diritto all'identità personale davanti alla Corte di Cassazione*: cfr. anche Pret. Roma 3 ottobre 1986, in questa *Rivista*, 1987, 244) vi era già stata occasione di sfiorare il problema del sopravvenuto mutamento dell'identità personale: in altri termini, se possa essere accordata tutela all'interesse della persona, che, nel corso del tempo, abbia maturato un'evoluzione nella proiezione sociale della sua personalità, a non vedere diffuse immagini o notizie che possano al contrario rispecchiare un atteggiamento della sua identità personale appartenente ormai al passato (cfr. Pret. Roma 2 gennaio 1985, in questa *Rivista*, 1985, 710 ss. con nota di NAZZICONE, nonché in *Giur. it.*, 1985, I, 2, 479, con nota di A. FIGONE e in *Dir. fam.*, 1986, 212 con nota di M. DOGLIOTTI: in quel caso, era stato escluso che la riproduzione di foto in cui una celebre attrice era stata, agli inizi della sua carriera, ritratta nuda potesse essere pregiudizievole per il suo onore e la sua reputazione o per la personalità artistica e professionale da lei successivamente maturata, atteso il ritenuto prevalente intento informativo, di fornire al pubblico notizie circa gli esordi artistici di una diva, della divulgazione).

L'ordinanza, che qui si pubblica, ammette la protezione dell'identità personale anche in questa peculiare prospettiva diacronica, inibendo così la diffusione di fotoromanzi ricavati da fotogrammi di *films* girati dalle ricorrenti in un momento precedente della loro carriera, quando esse svolgevano la loro attività artistica nell'ambito di un filone sensibilmente diverso da quello in cui si sono intese successivamente collocare. Qui, la lesione non si appuntava sull'onore o sulla reputazione — non trattandosi di fotoromanzi pornografici — né poteva farsi questione di una forma di utilizzazione non autorizzata (dato che nel contratto di scrittura cinematografica le ricorrenti avevano anzi espressamente consentito anche a quella forma di sfruttamento); tuttavia la pubblicazione non accompagnata dalla precisazione circa l'epoca e la provenienza di quelle foto era suscettibile di pregiudicare il diritto della persona a fornire di sé la proiezione sociale meglio corrispondente al suo modo di essere di quel momento.

ormai assunta dalla ricorrente nella sua attività artistico-professionale, soprattutto attraverso alcune fortunate trasmissioni televisive.

Le due cause venivano riunite per evidente connessione.

La difesa della Russo, facendo presente che non risultava possibile ottenere la disponibilità dei film cinematografici menzionati in ricorso, chiedeva che il Pretore procedesse alla visione di alcune trasmissioni televisive di programmi interpretati abitualmente dall'artista negli ultimi sei anni, e ciò ai fini dell'accertamento della violazione dell'attuale identità personale della Russo.

Espletato l'incombente istruttorio, assunto l'interrogatorio libero della ricorrente Russo, acquisiti in atti numerosi documenti, il Pretore si riservava di decidere, concedendo alle parti congruo termine per deposito di note illustrative e documenti.

CONSIDERATO IN DIRITTO. — La posizione sostanzialmente unitaria delle due attrici ricorrenti consente una trattazione congiunta delle loro doglianze. Tuttavia, discorso più lungo merita, in ragione dei motivi dedotti, il ricorso di Carmen Russo, il quale è parzialmente fondato.

Non sussiste, innanzitutto, l'asserita violazione del diritto esclusivo di utilizzazione del ritratto, e deve escludersi, del pari, la lamentata violazione dell'onore e della reputazione ai sensi dell'art. 81 l.d.a. e ai sensi del diritto comune.

Invero, è stato acquisito in atti un contratto a firma della Russo, con il quale questa ha consentito espressamente alla società produttrice del film « La Maestra in vacanza » (poi intitolato « Buona come il pane ») l'utilizzazione per cineromanzi. È da ritenere che analoga autorizzazione sia stata verosimilmente concessa a suo tempo per l'altro film intitolato « Le Fichissime », per il quale figura, quale dante causa della società resistente e titolare dei diritti la medesima persona (tale Giuseppe Buricchi), considerando anche il fatto che, abitualmente, per i contratti di scrittura artistica vengono utilizzati moduli a stampa (contratti tipo o per adesione, come quello prodotto in atti e

relativo al film « Buona come il pane »).

Nessuna violazione può configurarsi, poi, dell'onore o della reputazione della Russo per effetto delle denunciate pubblicazioni dei cineromanzi.

Può convenirsi con il difensore della ricorrente Russo, in conformità della citata giurisprudenza (App. Milano 6 aprile 1984, n. 653, in *Il Diritto di autore*, 1985, p. 522), che « l'inserimento della immagine della persona ritratta nel corso di un'esibizione artistica in riviste a carattere esclusivamente pornografico reca grave pregiudizio all'onore, alla reputazione e decoro della stessa... », ma, nella specie, siffatto carattere pornografico non si rinviene nelle pubblicazioni di cui trattasi. Le riviste « Gin Film » e « Gin Fizz » (per quanto è dato rilevare dagli esemplari acquisiti in atti) non appaiono volgarmente e sfacciatamente pornografiche (recano solo immagini di nudi femminili), essendo semmai di tipo « erotico » (a differenza della valanga di materiale osceno che ha invaso, ormai da gran tempo, il mercato editoriale del settore e che circola impunemente nelle edicole).

Né lesione dell'onore o della reputazione artistica può derivare dalla trasposizione in fumetto del soggetto del film (a parte l'autorizzazione data per tale forma di utilizzazione), che non può importare, di per sé, alterazione o menomazione della personalità artistica dell'attrice. Non è provata, infatti, un'eventuale non corrispondenza tra il contenuto del cineromanzo pubblicato dalla resistente e la trama originale del film. L'utilizzazione in forma di cineromanzo (in particolare lamentata dalla Muller) non è idonea certamente a svilire l'originaria prestazione artistica effettuata nel film e a cagionare lo stravolgimento dell'« immagine professionale e morale » dell'attrice, non risultando provata, tra l'altro, l'asserita alterazione del testo e del dialogo (non essendo stato possibile acquisire gli originali dei film, o almeno i copioni e la sceneggiatura, con i dialoghi degli stessi).

È ovvio che il cineromanzo è solo un estratto (o riassunto) dell'opera originaria e come tale viene valutato, non pretendendo di essere posto a confronto, ai fini della qualificazione artistica, con il

film da cui è derivato. In sostanza, pur avendo il cineromanzo, in sintesi, identità di contenuto con la trama originale del film, trattasi di generi diversi, non suscettibili di comparazione.

Più approfondita disamina merita la censura di violazione dell'identità personale attuale delle ricorrenti.

Al riguardo, entrambe lamentano che, avendo da diverso tempo cambiato totalmente genere di attività artistica (per avere rinunciato ad interpretare, come per il passato, commedie all'italiana con spunti erotici), ed avendo assunto una nuova e diversa immagine professionale, le denunce pubblicate vengono ora a ledere, screditandola, tale nuova immagine professionale e morale, presentata al pubblico in modo distorto e collocata in un contesto professionale non proprio e comunque non più attuale.

In effetti, si tratta della riproduzione sotto altra forma di prestazioni cinematografiche, che la società resistente avrebbe effettuato « ripescando a piene mani in un trascorso inizio di carriera che l'ha vista protagonista di films di cassetta » (note autorizzate per la Muller). Invero, per entrambe le ricorrenti vengono riesumati lavori cinematografici che risalgono agli esordi della carriera, ossia a prime esperienze artistiche ormai lontane nel tempo, di genere particolare, è vero, ma che il pubblico è indotto a guardare e a valutare con comprensione e benevola indulgenza (sempreché risulti chiara la loro collocazione nel tempo) e che non sminuiscono affatto l'attuale valenza artistico-professionale delle attrici.

In particolare, la Carmen Russo, ha tenuto a dimostrare di essere ormai arrivata a più alti traguardi, dopo un lento processo di maturazione ed accrescimento, che l'ha portata ad assumere la nuova veste di « *soubrette* » o « *show-girl* », anche per spettacoli « familiari », come l'ufficio ha potuto rilevare attraverso la visione di spezzoni registrati di recente programmi televisivi.

Ma le pubblicazioni contestate, di per sé, non hanno idoneità causale ad incidere obiettivamente sull'onore, sulla reputazione e sulla nuova personalità ed immagine artistica della Russo. È il modo di presentazione che appare, tuttavia, lesivo dei diritti della personalità

delle ricorrenti, in quanto può ingenerare nel pubblico il facile equivoco circa la possibile attualità delle prestazioni artistiche e della produzione dei cineromanzi, non presentati come prodotti derivati da vecchi film.

È noto che anche immagini lecitamente scattate e a suo tempo consentite ai fini della divulgazione, possono arrecare lesione all'onore, alla reputazione, al decoro e all'identità della persona interessata per il modo e le circostanze di presentazione al pubblico.

Non esiste il diritto di ripudio (« diritto di pentimento ») degli originari atteggiamenti, ossia di rinnegare il proprio passato alla luce di una nuova prospettiva di vita e di lavoro non più confacente alle modalità dell'esordio, ma esiste indubbiamente il diritto alla propria identità personale, come autonomo diritto della personalità, ossia come espressione del diritto di manifestarsi quali si è effettivamente e nel tempo presente.

Tale posizione giuridica soggettiva ha trovato ora puntuale riconoscimento nella giurisprudenza del S.C. (v. Cass. 22 giugno 1985, n. 3769) e si concreta nella tutela dell'identità esistente in un dato momento storico. Merita protezione, infatti, l'interesse di ciascuna persona a che la proiezione di sé nel sociale rispecchi fedelmente la realtà e sia quanto più corretta possibile, in relazione al suo attuale modo di essere, di agire, di pensare, che non deve essere travisato dal comportamento altrui. È evidente la sussistenza di un rilevante interesse della persona, qualificabile come diritto soggettivo, a « preservare la propria identità personale, nel senso d'immagine sociale cioè di coacervo di valori (intellettuali, politici, religiosi, professionali, ecc.) rilevanti nella rappresentazione che di essa viene data nella vita di relazione, nonché, correlativamente, ad insorgere contro comportamenti altrui che menomino tale immagine, pur senza offendere l'onore e la reputazione, ovvero ledere il nome o l'immagine fisica » (tanto per citare le efficaci espressioni della sentenza della Suprema Corte sopra menzionata).

La Russo, se pur in passato ha interpretato film di un certo genere, da diversi anni ha assunto una diversa connotazione professionale ed artistica,

creandosi una nuova « immagine » che merita di essere salvaguardata contro attentati che possono derivarle da indiscriminate pubblicazioni di non più recenti prestazioni cinematografiche, ormai non più confacenti alla nuova fisionomia assunta nel campo dello spettacolo (soprattutto televisivo).

Una siffatta lesione può essere cagionata dalle modalità di presentazione al pubblico dei due cineromanzi in questione, estratti da due vecchi film interpretati dalla Russo nella vecchia ed abbandonata sua veste artistica. I due cineromanzi, infatti, sono confezionati dalla società resistente ed offerti in visione al pubblico dei lettori non come prodotti derivati, ottenuti mediante utilizzazione dei fotogrammi di detti vecchi film, e come tali espressamente indicati, ma con modalità tali da farli ritenere frutto di un'interpretazione apposita ed attuale, cioè resa in contemporanea con l'edizione delle due riviste (1986), proprio in funzione dei due cineromanzi, com'è dato desumere dai titoli di testa, ove si adopera, senza alcuna indicazione sull'origine dei fotogrammi, per entrambi i cineromanzi « Le Fichissime » e « Buona come il pane », la seguente dicitura: « La Gin Fizz production presenta » ..., come se, invece di essere un prodotto ricavato e riciclato da vecchie opere filmiche, si trattasse di una produzione nuova, appositamente realizzata dalla stessa Gin Fizz Production, con ciò ingenerando la falsa opinione, nei lettori, che la Russo sia tornata al suo vecchio stile e modo di esibirsi.

In ciò si concreta la lesione e cioè nell'omissione di ogni utile indicazione circa la provenienza e l'epoca del filmato da cui derivano i due cineromanzi, comportamento chiaramente idoneo a violare il diritto all'identità personale della ricorrente, cioè il diritto a che la propria immagine-identità attuale non sia presentata al pubblico in modo distorto e difforme dalla realtà.

Né può influire sulla configurabilità e tutela di tale diritto il documento prodotto dalla difesa della società resistente, e cioè l'estratto di un catalogo di film pornografici datato 1986, dal quale risulta che è in commercio una videocassetta intitolata « Le porno killer » e attribuita all'interpretazione della Russo (prodotto che, interpretato da una non

meglio indicata Carmen, è contestato nella sua autenticità dalla difesa della Russo, e del quale, peraltro, s'ignora il modo di presentazione al pubblico nella confezione originale).

Lo stesso ragionamento, in merito alla violazione del diritto all'identità, vale per la Muller, che notoriamente da diverso tempo ha abbandonato i ruoli dell'esordio e non appare più in spettacoli audaci di tipo erotico, come quelli interpretati in passato.

In definitiva, le pubblicazioni in oggetto possono ritenersi non lesive se ed in quanto dallo stesso contesto risulti, in modo non equivoco, che si tratta di vecchi films e cioè di prestazioni non più attuali.

Poiché i cineromanzi in contestazione nulla recano in proposito e appaiono perciò idonei a ledere il diritto all'identità personale delle ricorrenti, ne va mantenuta l'inibizione all'ulteriore diffusione, con la precisazione che il divieto s'intende limitato all'ipotesi che dette pubblicazioni non siano accompagnate da utili indicazioni, atte a far presente al pubblico che si tratta di estrapolazioni di vecchi film, aventi una precisa collocazione nel tempo.

In tal limitato senso i provvedimenti inibitori emessi con decreto *inaudita altera parte* e in corso di causa vanno confermati.

P.Q.M. — V. l'art. 700 cod. proc. civ.,

accoglie, per quanto di ragione, i ricorsi proposti da Gianni Lou Muller e da Carmela Russo nei confronti della Periodici Tattilo s.r.l. e, per l'effetto, conferma i provvedimenti inibitori emessi, a carico di detta società, con decreto 4 luglio 1986 e in corso di causa, con la precisazione limitativa che il divieto opera solo ed in quanto non venga espressamente enunciato con opportune didascalie nella pubblicazione dei cineromanzi di cui trattasi che essi sono prodotti derivati da vecchi film con l'indicazione aggiuntiva dell'anno di produzione dei medesimi; fissa il termine di gg. 90 dalla comunicazione della presente ordinanza per l'inizio del giudizio di merito.